



Ministero dello Sviluppo Economico

Fondo per la crescita sostenibile

Intervento a favore dei Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020

(Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013)

Roma, 23 ottobre 2014

Ing. Maria Teresa Mitidieri

Intervento a favore dei Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Organismi di Ricerca – Numero di progetti nei quali può partecipare

Un dipartimento universitario può presentare più di un progetto (in forma congiunta) oppure deve limitarsi ad un progetto solo?

L'art. 10 del D.M. 20 giugno 2013 è stato integrato dal D.M. 4 dicembre 2013 che ha introdotto il comma 2-bis in cui viene stabilito che “nell'arco temporale di cui al comma 2, gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell'Organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto”.

Intervento a favore dei Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Organismi di Ricerca – Agevolazione concedibile

Quali sono le agevolazioni previste per gli Organismi di ricerca? Inoltre, le stesse agevolazioni devono essere calcolate con riferimento all'ammontare complessivo delle spese del progetto di ricerca e sviluppo o alle sole spese imputabili all'Organismo di ricerca?

L'articolo 7, comma 2, del D.M. 20 giugno 2013 prevede che, "limitatamente agli Organismi di ricerca, le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta del soggetto proponente, nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25%". Nel caso in cui, l'Organismo di ricerca non richieda esplicitamente il contributo alla spesa, le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 70%. Si ricorda, inoltre, che, in ogni caso, la percentuale di agevolazione prevista deve intendersi riferita esclusivamente alle spese sostenute dall'Organismo di ricerca e non a quelle complessive del progetto di ricerca e sviluppo proposto.

Intervento a favore dei Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Organismi di Ricerca – Qualità delle collaborazioni

Ai fini della valutazione delle “Qualità delle collaborazioni”, previste nell’ambito del criterio “Caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto”, quali tipologie di collaborazioni sono considerate? Sono previste delle specifiche limitazioni?

L’art. 3, comma 7, lettera a), punto 2, del decreto direttoriale 25 luglio 2014, stabilisce che, nell’ambito del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto, la “Qualità delle collaborazioni” viene valutata sulla base delle collaborazioni con gli Organismi di ricerca sia come co-proponenti che come fornitori di servizi. Inoltre, le collaborazioni con Organismi di ricerca che partecipano in qualità di fornitori di servizi sono considerate, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, solo se tali collaborazioni siano almeno pari al 10% dell’ammontare delle spese del progetto. Tale limitazione del 10% deve intendersi riferita all’ammontare complessivo dei servizi offerti dagli Organismi di ricerca e non a quelli riferibili al singolo Organismo di ricerca (a titolo esemplificativo sono considerate le consulenze offerte da 2 Organismi di ricerca pari ciascuna al 5% dell’ammontare complessivo delle spese del progetto).

Intervento a favore dei Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Progetto congiunto – Tipologie contrattuale e modalità di presentazione

Nell'ambito della presentazione di un progetto congiunto, quali tipologie contrattuali di collaborazione sono ammissibili? Tale contratto deve essere stipulato necessariamente prima della presentazione della domanda di agevolazioni?

Nel caso di un progetto congiunto l'articolo 4, comma 2, del D.M. 20 giugno 2013 stabilisce che “i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto”. Pertanto, risultano ammissibili, oltre alle tipologie contrattuali indicate dal D.M. 20 giugno 2013, anche altre tipologie contrattuali, come le Associazioni Temporanee di Imprese, purché le stesse rispettino i requisiti indicati dal predetto articolo.

Il contratto di collaborazione deve, comunque, essere stipulato prima dell'invio della domanda di agevolazione.... Il mandato collettivo in base all'art. 11, comma 5 del D.M. 20 giugno 2013, verrà richiesto dal soggetto gestore ai soggetti proponenti nel momento in cui comunica le risultanze dell'attività istruttoria al Ministero, ossia entro 90 giorni dalla ricezione delle domande di agevolazione. Si ricorda che il mandato collettivo dovrà essere conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Intervento a favore dei Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Capacità di rimborso

Quali dati vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della capacità di rimborso del finanziamento agevolato prevista dall'articolo 9, comma 1, del D.M. 20 giugno 2013?

La capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato viene accertata verificando la relazione prevista dallo stesso articolo 9, comma 1 del D.M. 20 giugno 2013, sulla base dei dati contabili relativi all'ultimo esercizio del soggetto proponente per il quale è stato approvato e depositato il relativo bilancio ovvero, nel caso di società di persone o di imprese individuali, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi. Tali dati, come desunti dalla dichiarazione allegata alla domanda di agevolazioni (allegato n. 4), devono essere riferiti esclusivamente al soggetto proponente. Non possono essere, pertanto, considerati i dati desumibili da bilanci consolidati e non sono ammissibili altre soluzioni come ad esempio lettere di patronage o fidejussioni bancarie rilasciate dal socio di maggioranza.

Intervento a favore dei Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Criteria di valutazione – Indeterminatezza dei risultati

Nel caso in cui il valore degli indicatori relativi al criterio “sostenibilità economico-finanziaria del progetto” non sia determinabile, per indeterminatezza del risultato, quale punteggio viene attribuito?

Nel caso in cui, il valore del punteggio dei singoli indicatori relativi al criterio “sostenibilità economico-finanziaria del progetto” non sia determinabile sulla base delle formule matematiche riportate in allegato n. 8 al Decreto direttoriale 25 luglio 2014 a causa di una indeterminatezza del risultato, ad esempio nel caso in cui il fatturato sia nullo ovvero, in casi teorici, siano nulle le immobilizzazioni o il passivo, si procede come di seguito indicato. In relazione agli indicatori E (Rapporto dato dai mezzi propri e il totale delle immobilizzazioni), F (Rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato) e G (Rapporto tra il MOL e il fatturato) viene attribuito il punteggio minimo pari a zero mentre in relazione all'indicatore D (Rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni) viene attribuito il punteggio massimo pari a 6.

Intervento a favore dei Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Dati contabili per le imprese che utilizzano i criteri IAS

Nel caso in cui i bilanci approvati e depositati dal soggetto proponente sono stati redatti secondo i criteri IAS, il suddetto proponente è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati contabili di cui all'allegato n. 4 del DD 25/7/2014?

La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati contabili di cui all'allegato n. 4 del Decreto direttoriale 25 luglio 2014 deve essere compilata e presentata anche dai soggetti proponenti che hanno approvato e depositato i propri bilanci redatti secondo i criteri IAS. In tali casi, gli importi da indicare nelle tabelle devono riguardare le specifiche voci di bilancio, come specificate nella dichiarazione stessa, determinate mediante una riclassificazione del proprio Stato Patrimoniale e del proprio Conto Economico secondo rispettivamente gli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Al riguardo il soggetto gestore provvederà ad acquisire, nel corso dell'istruttoria, una specifica dichiarazione volta ad attestare l'avvenuta compilazione del predetto allegato n. 4 secondo le modalità soprariportate.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Informazioni e contatti:

www.mise.gov.it

rs-horizon2020@mise.gov.it

Utilizzo della procedura di compilazione e presentazione della domanda: info_fcs@mcc.it